



REGIONE PUGLIA



Il Direttore degli Uffici della Direzione Generale

**Ai Responsabili Uffici Centrali
Ai Responsabili Sedi Periferiche
Ai Responsabili Strutture Periferiche irrigue**

ARIF - Regione Puglia
E, p.c. **Ai Direttore Amministrativo**
N. Prot.: 0056513/6 **Ai Direttore tecnico**
del 24/11/2016 **SEDE**
Class.:

OGGETTO: Decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Il decreto legislativo in oggetto è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione previsti nella legge delega 7 agosto 2015 n. 124, finalizzati ad innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione della stessa, la riforma della dirigenza, il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le disposizioni del decreto n. 97/2016 disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, secondo le modalità previste negli artt. 5 e 43.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 42 delle disposizioni transitorie, devono adeguarsi alle modifiche del dlgs. n. 33/2013, introdotte dal decreto in oggetto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, e devono assicurare l'effettivo esercizio del nuovo diritto di accesso civico nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore di tale testo normativo.

All'uopo si evidenziano le modifiche più rilevanti introdotte da tale decreto legislativo:

Ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza. Il decreto inserisce nel dlgs n. 33/2013 l'art. 2-bis, per chiarire l'ambito di applicazione delle norme. Ai sensi dell'art. 2-bis la disciplina sulla trasparenza si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società in controllo pubblico come definite nel decreto legislativo di prossima emanazione sulle società partecipate, e, in presenza di determinate condizioni, alle

Page 1



REGIONE PUGLIA



Il Direttore degli Uffici della Direzione Generale

associazioni, fondazioni, e agli enti di diritto privato finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

Sito internet "Soldi pubblici". Il decreto in oggetto inserisce l'art. 4-bis nel corpo del d.lgs. n. 33/2013 prevedendo l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ciascuna amministrazione pubblicherà all'interno del proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito territoriale di riferimento e dei beneficiari e con esclusione di quelle inerenti il personale, che vengono riportate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del dlgs de quo.

Riutilizzo dei dati pubblicati. L'art. 7 del dlgs 33/2013 prevedeva che i dati, i documenti e le informazioni dovessero essere pubblicati in formato di tipo aperto e fossero riutilizzabili. Con il decreto in oggetto, viene inserito l'art. 7-bis che aggiunge altre disposizioni, quali la possibilità di diffusione e trattamento dei dati personali (diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari) secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca ed il loro riutilizzo, poichè si specifica che la pubblicazione dei dati dei titolari di organi di indirizzo politico e dei dirigenti integra una finalità di interesse pubblico. Per la pubblicazione di dati ulteriori, per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione, devono essere rispettati i limiti previsti per l'accesso civico di cui all'art. 5-bis, omettendo i dati personali non indispensabili per finalità di trasparenza. In ogni caso le notizie concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche sono sempre accessibili.

Inoltre le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

Durata dell'obbligo di pubblicazione. Viene abrogato il comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di archivio. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per talune tipologie di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, e successivamente vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità dell'informazioni di cui all'art. 6 d.lgs. 97/2016.

[Handwritten signature]



Il Direttore degli Uffici della Direzione Generale

Collegamento ipertestuale interno. L'art. 9 prevede espressamente la possibilità di sostituire la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente con un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, al fine di evitare inutili duplicazioni.

Collegamento ipertestuale esterno. Il decreto in oggetto prevede, ai fini della semplificazione, che il collegamento ipertestuale ad altri siti web governativi, che consentono l'accesso al pubblico ai dati di alcune banche dati, possa sostituire la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Le banche dati, elencate nell'allegato B del decreto, sono, relativamente alle attività delle amministrazioni universitarie, Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, SICO, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, l'Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall'ARAN, Patrimonio della PA, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, REMS – Sistema di Gestione Immobili di Proprietà Statale, gestito dal Demanio, BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestito dall'ANAC, Servizio Contratti Pubblici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per l'effettiva realizzazione di questa modalità semplificata di pubblicazione, il decreto introduce l'obbligo, per le amministrazioni che gestiscono le suddette banche dati, di pubblicare i dati con i requisiti, previsti all'art. 6 del dlgs 33/2013, di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.

Pertanto questa Amministrazione potrà utilizzare l'opportunità del collegamento ipertestuale esterno dopo aver comunicato i dati, nei limiti degli elementi effettivamente contenuti nelle stesse e soltanto dopo aver verificato che la pubblicazione sui siti web contenga informazioni complete ed aggiornate.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. L'art. 10 del decreto in oggetto abroga la norma che prevede un distinto Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La disposizione in sostanza recepisce le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e specifica che il Programma per la trasparenza è una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e che la promozione della trasparenza è un obiettivo strategico per la performance organizzativa e individuale.

Pubblicazione di atti di carattere normativo e amministrativo generale. La disposizione dell'art. 11 specifica maggiormente la definizione di atti generali. Pertanto devono essere pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di



valutazione.

Articolazione degli uffici. L'art. 13 reca una disposizione semplificatoria per la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, eliminando il riferimento alle risorse a disposizione. Pertanto è sufficiente pubblicare l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei dirigenti responsabili.

Pubblicazione di dati sui titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. L'art. 14 conferma la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici e di amministrazione.

La norma inoltre introduce lo stesso obbligo di pubblicazione per altri soggetti, titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

I dati da pubblicare sono:

atto di nomina o di proclamazione;

curriculum;

compensi e rimborsi connessi alla carica;

dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;

le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441.

Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 66/2014 convertita dalla legge n. 89/2014. Gli obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano altresì il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, e trimestralmente i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Pubblicano anche annualmente i dati relativi al personale con rapporto non a t.i. Infine pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Pubblicazione dati su consulenti e collaboratori. Le disposizioni sulla pubblicazione dei dati su consulenti e collaboratori permangono sostanzialmente immutate. La pubblicazione dei dati, si ricorda, è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso. Si richiama l'art. 9-bis, che prevede la possibilità di adempiere agli obblighi con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA (dopo aver inserito tempestivamente tutti i dati necessari e aver verificato la completezza dei dati presenti nella banca dati).



Il Direttore degli Uffici della Direzione Generale

Performance. Con riferimento ai dati sulla performance, il decreto in oggetto prevede che vengano pubblicati i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Si mantiene la disposizione che prevede la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi e a quelli effettivamente erogati. Viene abrogata la disposizione che prevedeva la pubblicazione dei dati sul benessere organizzativo. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati concernenti la contrattazione collettiva ed integrativi con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa degli organi di controllo.

Provvedimenti amministrativi. Viene modificato l'art. 23 del dlgs 33/2013. Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive. Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati dall'amministrazione, specificando le ipotesi disciplinate dagli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni). Viene abrogata la disposizione che prevede le modalità di pubblicazione.

Pubblicazione degli atti degli OIV o Nuclei di Valutazione. L'art. 27 del decreto in oggetto modifica l'art. 31 del d.lgs. 33/2013. Non è più prevista la pubblicazione dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno. Viene stabilita, invece, tra gli altri, la pubblicazione dei seguenti documenti:

- gli atti degli OIV o Nuclei di valutazione;
- la relazione degli organi di revisione amministrativa al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo.

Procedimenti amministrativi. La disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento. Viene meno l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction, delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché il monitoraggio degli obiettivi, nonché i tempi di pagamento dell'amministrazione.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La disposizione dell'art. 31 del decreto in oggetto conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, richiamando la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, e, inoltre, richiama gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016.

Il predetto decreto legislativo n. 50/2016 prevede, all'art. 29, la pubblicazione delle seguenti informazioni e documenti:



1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
2. Tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
3. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
4. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
5. I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
6. I dati di cui alle lett. a) e comma 2 art. 37 D.Lgs. n. 97/2016.

Le pubbliche amministrazioni hanno anche l'obbligo di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Sanzioni. L'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 delinea la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da 500,00 a 10.000,00 euro. L'art. 38 del decreto legge in oggetto aggiunge la previsione che la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4-bis. Si chiarisce che le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà, con proprio regolamento, il correlato procedimento.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'art. 41 del decreto legislativo in oggetto specifica maggiormente il ruolo e le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si prevede che l'amministrazione adotti le idonee modifiche organizzative per assicurare al Responsabile funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e che si debbano segnalare all'ANAC eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle sue funzioni.

Obiettivi. L'art. 41 del decreto legge in oggetto, alla lett. g), precisa che la definizione degli obiettivi strategici spetta all'organo di indirizzo politico, che poi è tenuto ad adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

OIV o Nucleo di valutazione. L'art. 41 del decreto legge in oggetto, alla lett. h) dispone che l'OIV deve verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi di programmazione e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre lo stesso organo deve riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e



REGIONE PUGLIA



Il Direttore degli Uffici della Direzione Generale

di trasparenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si fa riferimento ai contenuti del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 97/2016, e alla specifica sezione Programma per la Trasparenza inserita nel redigendo Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Si fa presente che il d.lgs. n.97 del 25 maggio 2016 sarà consultabile in seno al sito dell'Arif nella Sezione Altri Contenuti-Corruzione, propria dell'Amministrazione Trasparente.

Bari, li 24 novembre 2016

Il Direttore degli Uffici della Direzione Generale
(avv. Ugo Galli)